

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA SCOPO

ART. 1

E' costituita l 'Associazione di promozione sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE CON NOI E DOPO DI NOI - ONLUS"

Essa ha sede legale in Castelvetro.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 2

L'Associazione è a base volontaristica e senza fini di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette ed è obbligatorio impiegarli per gli scopi dell'associazione stessa. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, democratica e rifiuta ogni discriminazione ideologica, religiosa, culturale e razziale.

ART. 3

L'Associazione nasce dalla consapevolezza maturata in una pluralità di soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel problema della disabilità: genitori di disabili, operatori del settore handicap, comuni cittadini coinvolti nell'impegno sociale che si propongono l'obiettivo di potenziare la rete territoriale dei servizi partendo dal presupposto che l'intervento pubblico da solo non è sufficiente ad esaurire i bisogni presenti e futuri dei portatori di handicap e delle loro famiglie.

L'ASSOCIAZIONE CON NOI E DOPO DI NOI - ONLUS intende affrontare i bisogni dei disabili nel momento in cui la famiglia, i parenti, i servizi esistenti non possono dare una risposta concreta ed esaustiva. In primo luogo opererà per attuare o favorire interventi di supporto, di promozione di forme di auto-aiuto, di creazione di strutture di accoglienza residenziale atte a soddisfare il bisogno del disabile di poter avere una continuità di vita sul territorio in cui è nato e cresciuto e nel quale dovrà possibilmente continuare a vivere quando la famiglia e i parenti non saranno più in grado di occuparsi di lui o non ci saranno più. Partendo da queste esigenze l'Associazione si propone di definire progetti mirati per la realizzazione di obiettivi specifici per la creazione, in primo luogo, di strutture residenziali per l'accoglienza dei disabili secondo le necessità presenti sul territorio e le possibilità concrete determinate dalle risorse acquisite e dai finanziamenti ottenuti.

ART. 4

L'Associazione si impegna pertanto:

a) A studiare e promuovere soluzioni e interventi rivolti a

#p#

consentire il superamento dei principali fenomeni di disagio e di bisogno dei disabili e delle loro famiglie che attualmente non possono trovare risposta nella rete dei servizi esistenti. In particolare saranno privilegiati gli interventi tesi alla creazione di soluzioni residenziali (comunità alloggio - alloggi protetti per disabili - spazi di pronta accoglienza temporanea ecc.), nonché alla costituzione di forme di assistenza basate sull'auto-aiuto tra i familiari o tra gli stessi disabili dotati di abilità sufficienti.

b) Ad individuare, ricercare e reperire risorse e finanziamenti sia pubblici (da parte della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, delle Provincie o del Comune) che privati, finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli scopi che l'Associazione intende darsi per l'attuazione dei progetti di cui al precedente punto a). Le risorse reperite saranno interamente impegnate per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

c) A partecipare all'attività di programmazione degli interventi sociali di assistenza ai disabili e di assistenza alle loro famiglie sulla base della disponibilità degli altri soggetti interessati in primo luogo delle Amministrazioni Pubbliche, secondo i principi di sussidiarietà e la volontà di concertazione tra le parti sociali.

ART. 5

Obiettivi concreti dell'Associazione sono:

a) Realizzare servizi per i disabili strutturati e organizzati sul territorio perfettamente inseriti e connessi alla rete delle unità d'offerta esistenti.

b) Gestire anche direttamente servizi specifici di tipo residenziale e di pronto intervento attraverso l'impegno di operatori specializzati assunti secondo i criteri consentiti dalla legge in materia con il supporto di personale volontario dell'Associazione .

c) Organizzare momenti d'incontro e concertazione con gli altri soggetti pubblici e privati che si occupano di problemi della disabilità per migliorare il coordinamento e la sinergia tra gli stessi e meglio individuare necessità e bisogni dei disabili e delle loro famiglie.

d) Promuovere la partecipazione di tutti i soggetti interessati alle scelte di carattere amministrativo indirizzate al miglioramento della qualità della vita dei disabili.

ART. 6

Per l'attuazione degli scopi sopra indicati l'Associazione si avvarrà oltre che delle proprie risorse umane e materiali, di quelle derivanti da collaborazioni congiunte sulla base di

[#p#](#)

accordi, protocolli d'intesa o specifiche convenzioni stipulate tra le parti.

Nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto degli standard richiesti per l'attuazione dei singoli progetti l'Associazione potrà avvalersi di professionisti esterni od operatori regolarmente assunti e retribuiti secondo le necessità richieste per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ART. 7

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. In ogni caso si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

PATRIMONIO

ART. 8

Patrimonio e risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle attività dell'Associazione sono costituiti da:

- Contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti, Istituzioni pubbliche o Associazioni anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazione liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

SOCI

ART. 9

I soci si distinguono in: fondatori, volontari e sostenitori. Sono soci fondatori tutti coloro che hanno contribuito alla nascita dell'Associazione e presenti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Sono soci volontari dell'Associazione tutte le persone fisiche,

[##](#)

giuridiche (Enti, Cooperative, Associazioni) che, previa domanda motivata, siano ammessi con regolare delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori tutti coloro che oltre al pagamento della quota di ammissione e del contributo annuo conferiscono beni, contributi o attività in favore dell'Associazione stessa

Sono ammissibili i soggetti di cui sopra che dimostrino di condividere le idealità dell'Associazione e che, mediante la prestazione dell'attività di volontariato o altra connessa, contribuiscano al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

I soci volontari non possono essere retribuiti per l'attività prestata in alcun modo e nemmeno dal beneficiario. Il Consiglio Direttivo può rimborsare ai volontari, a sua discrezione, soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata. I soci devono uniformarsi alla programmazione dell'attività di volontariato deliberata dal Consiglio a seguito delle direttive dell'Assemblea.

All'atto dell'ammissione il socio deve versare la quota associativa, una tantum, periodicamente stabilita dal Consiglio.

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decesso e per esclusione previo accertamento e comunicazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato con motivazione, a mezzo raccomandata; essa può verificarsi solo nei seguenti casi:

- mancato versamento, nei termini previsti, delle quote associative e dei contributi deliberati dall'Assemblea;
- violazione accertata e riconosciuta dei principi e degli scopi su cui si regge l'Associazione.

Il Consiglio può, tuttavia, inoltrare un sollecito scritto per consentire al socio di regolarizzare la propria posizione.

ORGANI

ART. 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i predetti organi, congiuntamente e disgiuntamente, devono curare che la gestione sociale avvenga secondo le comuni regole di democrazia .

ASSEMBLEA

ART. 12

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge.

##

La loro convocazione si attua tramite lettera e mediante affissione all'albo murale della sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea, di un avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea, nonché dell'ordine del giorno.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e tutto il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione usare qualunque altra forma a meglio diffondere fra gli associati l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- a) fissa annualmente la quota associativa
- b) approva annualmente il Bilancio consuntivo ed anche l'eventuale Bilancio preventivo;
- c) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) approva l'eventuale regolamento interno;
- e) vigila sulla osservanza delle norme statuarie;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli altri organi sociali .

Sarà convocata almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro un mese dalla richiesta.

ART. 13

- a) Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

- b) Nelle delibere di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

- c) L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

- d) per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre

##

quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

e) per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema delle votazioni a norma di legge.

Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto.

Ogni socio effettivo potrà farsi rappresentare da un altro socio effettivo per delega scritta.

Sono ammesse due sole deleghe per socio.

e) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio effettivo eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente dell'associazione, dovrà essere composto da disabili o parenti degli stessi entro il secondo grado.

In mancanza, si potrà ricorrere ad inserire altri soci.

Il loro numero può essere variato con delibera dell'Assemblea dei soci effettivi.

b) Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

c) Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente cui può delegare, determinando con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ed un Vice Presidente.

d) Il Consiglio è convocato dal presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail, s.m.s. e, nei casi urgenti, anche soltanto a mezzo avviso affisso nella sede sociale in modo che tutti i Consiglieri possano averne conoscenza almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri in carica.

e) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni del Consiglio sono normalmente palesi.

Il Consiglio Direttivo è investito del potere esecutivo delle

#p#

delibere assembleari per la gestione dell'Associazione.

Spetta, fra l'altro, a titolo di esempio, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i Bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

I Consiglieri dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino alla sostituzione.

Le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi membri o dai Liquidatori.

PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciare quietanza.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio, previa autorizzazione del Consiglio.

Può delegare parte dei propri poteri ad altri soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 16

È prevista la figura del Socio Onorario, scelto tra persone che abbiano contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'Associazione.

Il socio Onorario viene indicato dal Consiglio Direttivo all'assemblea dei soci che può nominarlo con voto unanime.

ART. 17

Il Collegio dei Revisori, se richiesto a discrezione dell'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci e scelti anche tra non soci che durano in carica per un numero di esercizi pari a quelli del Consiglio Direttivo ed ha il compito di controllare la veridicità dei costi presentati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori può essere convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'incarico dei revisori dei conti è a titolo gratuito.

ESERCIZIO SOCIALE

##

ART. 18

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo deve predisporre un resoconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che deve essere verificato dal Collegio dei Revisori a mezzo di apposita relazione e quindi approvato dall'Assemblea previo il suo deposito (comprensivo della Relazione del Collegio dei Revisori) presso la sede sociale, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per approvarlo affinché tutti i soci possano visionarlo.

Dal resoconto devono risultare all'attivo, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti ed al passivo gli impieghi effettuati.

SCIoglimento**ART. 20**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione devono essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato preferendo quelle che siano consociate o federate all'Associazione in organizzazioni superiori.

PRESTAZIONI LAVORATIVE**ART. 21**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti e/o specializzare l'attività da essa svolta.

ESENZIONI**ART. 22**

La presente scrittura è esente dall'imposta di Bollo e dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 11 Agosto 1991, n.266.

ART. 23

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti ed in particolare della legge 266/91 e del codice civile.

ART. 24

Tutte le cariche sociali (Presidente, componenti del Direttivo, Revisori e soci) sono svolte a titolo gratuito.